



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza di prima convocazione.

**Deliberazione n. 110 del 21/12/2022**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 E STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REVISIONE**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Assente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

**PRESENTI N. 16**

**ASSENTI N. 1**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **4** dell'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

Premesso che:

- ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P. ) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; (cfr. art. 4, c.1);
- l'art. 20 del sopracitato T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette”*;

Preso atto che il Comune di Porto Mantovano:

- detiene la partecipazione diretta nelle seguenti società di capitali:
  - ASEP SRL in house per una quota del 97,81%
  - APAM SPA per una quota del 2,97%;
  - TEA SPA SB per una quota dello 0,14%;
  - SIEM SPA per una quota del 3,32%;
- non detiene partecipazioni indirette come individuate dall'art. dall'art. 2, co. 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016 che definisce *“partecipata indiretta”* la partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti riportati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/03/2016;
  - il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/2017 n. 100 – ricognizione della partecipazioni possedute approvato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2017;
  - la revisione periodica ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. delle società partecipate al 31.12.2017 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 75/2018;
  - la revisione periodica ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. delle società partecipate al 31.12.2018 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103/2019;
  - la revisione periodica ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. delle società partecipate al 31.12.2019 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111/2020;
  - la revisione periodica ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. delle società partecipate al 31.12.2020 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 105/2021;
- provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico con riferimento all'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto altresì che:

- le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società, salvo quanto previsto dalla Statuto della società;
- il Comune di Porto Mantovano detiene una partecipazione pari al 97,81% nella società ASEP Srl che opera con il sistema dell’*in-house providing*;

Rilevato che ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, deliberando di mantenere la partecipazione in tutte le società partecipate;

Preso atto che l’Ente ha confermato l’indirizzo di mantenere la partecipazione in tutte le società partecipate con i provvedimenti di ricognizione e revisione per effetto dell’art. 20 del D. lgs. del T.U.S.P. di seguito riportati:

- Deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 18/12/2018 di approvazione della revisione periodica al 31.12.2017;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 19/12/2019 di approvazione della revisione periodica al 31.12.2018;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 29/12/2020 di approvazione della revisione periodica al 31.12.2019;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 21/12/2021 di approvazione della revisione periodica al 31.12.2020;

Considerato altresì che le disposizioni del D. lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Visti l’esito della ricognizione periodica riferita all’esercizio 2021 effettuata dall’Ente come risultante negli allegati A1) e A2) e l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano riportata nella relazione tecnica di cui all’allegato B1) e nelle schede delle società partecipate riportate nell’allegato B2), allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, redatti tenendo conto delle indicazioni fornite nelle linee guida congiunte del

Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche - Art. 17 D.L. n. 90/2014”, e della deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/sezaut/2018/INPR;

Visto l’articolo 15 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica Tusp, che ha previsto l’istituzione - nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze - di una Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Tusp e preso atto che tale Struttura è stata individuata nel Dipartimento del Tesoro con Dm del 16 maggio 2017;

Considerato che con i competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il MEF può esercitare nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente (articolo 6, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95);

Preso atto del Protocollo d’Intesa del 10 maggio 2021 sottoscritto dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro dell’Economia e finanze è stata consolidata la collaborazione tra la Struttura di controllo e le competenti Sezioni della Corte dei conti, al fine di rafforzare l’efficacia delle rispettive attività di monitoraggio e controllo sull’attuazione del Tusp;

Considerato che la ricognizione periodica è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato congiuntamente sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione della partecipazione entro il predetto termine annuale, il Comune, tra l’altro, non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

Valutato, coerentemente con quanto definito nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2015 e nella revisione straordinaria adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2017, di mantenere le partecipazioni, anche di minoranza, nelle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o lo svolgimento di servizi di interesse generale;

Visti:

- l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. lgs. 175/2016 come novellato dal D. Lgs. 100/2017;
- l’art. 17 del D.L. n. 90/2014;
- le “Linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti “ in merito alla revisione periodica della partecipazioni pubbliche – art. 20 del D. lgs. 175/2016;
- la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/sezaut/2018/INPR;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 che approva la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 e preso atto che il presente provvedimento è coerente con gli indirizzi contenuti nel D.U.P. 2022 - 2024;

Dato atto che l’approvazione del presente provvedimento rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di gestione e sulle società partecipate in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Controllo di gestione e sulle società partecipate in ordine alla regolarità contabile;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare la revisione periodica ex art. 20 del D. lgs. 175/2016, riferita alle partecipazioni detenute dal Comune di Porto Mantovano alla data del 31.12.2021, accertandole come da allegati A1) e A2) alla presente deliberazione, corredato dalla Relazione Tecnica (allegato B1) e dalle schede delle società partecipate (allegato B2), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare indirizzo di mantenere la partecipazione nelle società detenute dal Comune di Porto Mantovano riportate nelle premesse, in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o per lo svolgimento di servizi di interesse generale, come meglio dettagliato negli allegati A1) e A2) al presente provvedimento;
- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Porto Mantovano;
- 6) di comunicare agli Organismi competenti l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., procedendo all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e congiuntamente alla Corte dei Conti;

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :*

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “La parola all'assessore Massara”.

**ASSESSORE MASSARA:** “Come ricordava giustamente il Presidente, si tratta di una delibera che viene presentata al Consiglio ogni anno, in questo periodo dell'anno e che riguarda la revisione delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali. L'Ente è infatti tenuto a fare una ricognizione, quindi a verificare le partecipazioni dirette e indirette detenute in Società di capitali. Nel caso in cui una o più di queste partecipazioni non dovesse presentare i requisiti richiesti dalla normativa per la permanenza della partecipazione stessa, l'Ente dovrebbe intervenire tramite una dismissione della partecipazione o comunque con un intervento di razionalizzazione della stessa. Il procedimento è esplicito negli allegati e prevede la ricognizione, quindi una radiografia, delle partecipazioni detenute dall'Ente. Si

tratta di partecipazioni dirette in A.Se.P., in APAM SPA, in TEA SPA e in SIEM SPA. Non ci sono partecipazioni indirette, così come definite dal Testo Unico. Queste partecipazioni – in questo caso al 31 dicembre 2021 – sono oggetto di un approfondimento e di una analisi sia in termini sia di assetto societario che di attività svolta. È poi tutto riepilogato negli allegati presenti con la delibera. In questo caso viene motivato il motivo sottostante la permanenza, visto che non sono previste né cessioni e né razionalizzazioni delle partecipazioni. C'è quindi la permanenza all'interno di queste Società in quanto rispettano, in primis, le previsioni delle normative e inoltre sono funzionali all'attività svolta dall'Ente. Basti pensare ad A.Se.P. o alle altre Società per le quali deteniamo delle quote di partecipazione. Pertanto la delibera prevede di approvare la revisione periodica nei suoi allegati e di mantenere le partecipazioni detenute per i motivi che sono meglio specificati e che adesso ho sintetizzato. Ribadisco che questa è una delibera che adottiamo ogni anno e che quindi abbiamo imparato anche a conoscere. Rimango a disposizione per domande e approfondimenti. Grazie!”.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “Perfetto! Ci sono domande? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 4”.

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 17.

Voti favorevoli n. 12 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini)

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “Pongo al voto l'immediata eseguibilità della presenta delibera”

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 17.  
E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 12 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente  
MARI ROBERTO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale  
MELI BIANCA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)